

ISTRUZIONI OPERATIVE

**Invio telematico dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al
mantenimento delle scorte all'estero**

Istruzioni operative

Visto il Decreto 11 gennaio 2022 “Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana del 15 febbraio 2022.

Visto il documento Applicativo scorte petrolifere – regolamento versione 1.2 del maggio 2013, pubblicato nel sito internet dell'OCSIT, che disciplina lo scambio di informazioni e comunicazioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e gli operatori economici mediante la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249;

Considerato che tale piattaforma informatica è operativa, per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - DGIS, sul sito internet dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) all'indirizzo <https://mite.ocsit.it/scorte/> - e che tale piattaforma è collegata al sistema europeo armonizzato di interscambio informativo (XEOS) della Commissione europea;

Definizioni

Accordo uni/bilaterale: indica l'accordo di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto.

Autorizzazione: indica l'autorizzazione rilasciata ai sensi Decreto tramite il Portale.

Decreto: indica il Decreto indicato in premessa.

Domanda: indica il documento di richiesta di nulla osta contenente tutte le informazioni oggetto dell'Autorizzazione.

Istanza: indica l'insieme delle informazioni e dei documenti inseriti nel Portale per l'avvio dell'Istanza propedeutica all'Autorizzazione.

MASE: indica il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica dello Stato italiano.

MoU (Memorandum of Understanding): indica l'accordo di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto.

Operatore Economico: indica il soggetto di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

OCSIT: indica l'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.

Portale: indica la piattaforma informatica realizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (c.d. portale iSisen-SCORTE).

Trimestre di riferimento: indica il periodo di mantenimento delle scorte all'estero o per l'estero per il quale è richiesta l'Autorizzazione.

Procedura e abilitazione utenti

L'invio telematico dell'Istanza per il rilascio dell'Autorizzazione al mantenimento delle scorte all'estero o per l'estero dovrà avvenire esclusivamente tramite l'applicativo iSisen-Scorte.

L'esito dell'iter autorizzativo è comunicato agli operatori economici tramite il medesimo applicativo, che costituisce l'archivio storico delle istanze e delle relative Autorizzazioni.

Le utenze **già iscritte** al Portale sono già abilitate alla nuova procedura.

Le utenze **non iscritte** al Portale dovranno richiedere l'abilitazione all'inserimento delle stringhe di scorta libera/specifica utilizzando il modulo di iscrizione referenti reperibile nella sezione "contatti" del Portale.

Di seguito la procedura per l'iter autorizzativo:

1. Operatore Economico: crea l'Istanza inserendo i dati e i documenti obbligatori per l'invio telematico;
2. OCSIT: verifica le informazioni inserite nell'Istanza;
3. OCSIT: richiede allo Stato estero il nulla osta propedeutico all'Autorizzazione;
4. OCSIT: rilascia l'Autorizzazione;

Predisposizione e trasmissione dell'Istanza

Ai fini dell'avvio dell'istruttoria, l'Istanza deve contenere:

- La Domanda, inviata tramite il Portale, comprensiva di tutte le informazioni previste nell'Accordo uni/bilaterale o MoU di riferimento. In assenza di Accordi uni/bilaterali o MoU la Domanda deve contenere le informazioni di cui all'art. 4 del Decreto.
- La copia del/i Contratto/i giuridicamente vincolanti stipulati con la controparte estera (OCS o Operatori economici europei) debitamente firmati da entrambe le parti.
- La copia del modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo all'Agenzia delle Entrate (per informazioni sulla compilazione del Modello F23 è possibile consultare il file "[Facsimile Modello F23](#)").

Le istanze carenti della suddetta documentazione non saranno valutate da OCSIT.

Le istanze verificate con esito positivo saranno autorizzate da OCSIT con cadenza trimestrale.

Regole generiche di formulazione dell'Istanza

- a) La Domanda è relativa al Trimestre di riferimento e l'Autorizzazione è valida per il solo Trimestre di riferimento.
- b) L'Istanza deve riferirsi al Trimestre di riferimento;
- c) Per periodi superiori al Trimestre di riferimento devono essere trasmesse più istanze con cadenza trimestrale.
- d) Sono rigettate le istanze con all'interno Domande con periodo di validità superiore al Trimestre di riferimento (anche se il/i Contratto/i allegati hanno durata maggiore del Trimestre di riferimento).
- e) Nel caso in cui i Contratti allegati all'Istanza abbiano un periodo di validità maggiore del Trimestre di riferimento, è possibile creare a sistema le istanze relative ai trimestri successivi a quello di riferimento. In tale caso l'Autorizzazione viene rilasciata per il solo Trimestre di riferimento;
- f) Per ogni trimestre, le istanze devono essere trasmesse entro i termini di scadenza previsti nei rispettivi Accordi uni/bilaterali o MoU. In caso di assenza di Accordi uni/bilaterali o MoU la scadenza è di **sessanta giorni** prima dell'inizio del Trimestre di riferimento.
- g) L'Istanza e la Domanda devono riferirsi esclusivamente a Contratti stipulati con Operatori economici od OCS dello Stato estero chiamato a rilasciare il nulla osta.
- h) Le istanze trasmesse per il mantenimento di scorte italiane all'estero devono essere distinte da quelle relative al mantenimento di scorte estere in Italia.
- i) Per ogni Domanda deve essere assolto il pagamento dell'imposta di bollo tramite Modello F23.